

Coronavirus: sostegno economico a cittadini e imprese

In seguito all'emergenza "Coronavirus" il Governo ha adottato una serie di misure a sostegno dell'economia nelle aree maggiormente interessate dall'epidemia e a livello nazionale. Di seguito si riepilogano i provvedimenti assunti, rimandando a successivi approfondimenti eventuali ulteriori misure che saranno adottate.

DM 24 FEBBRAIO 2020

Il MEF, con un apposito DM del 24 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, ha disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti delle aree del Nord Italia (Lombardia, Veneto) colpite dall'emergenza epidemiologica da "coronavirus".

Sono interessati dalla sospensione i cittadini, i professionisti, le imprese (persone fisiche e giuridiche) e gli enti che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori dei comuni individuati dall'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020. In particolare, si tratta dei Comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, in Provincia di Lodi, e del comune di Vo' Euganeo, in Provincia di Padova.

La sospensione opera per il periodo 21.2 – 31.3.2020 e riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), con residenza, sede legale o operativa nei Comuni individuati da uno specifico DPCM.

A titolo di esempio saranno sospesi:

- la presentazione degli elenchi Intra mensili delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio / febbraio (in scadenza rispettivamente il 25.2 e 25.3);
- l'invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2019 e al quarto trimestre 2019 (in scadenza il 2.3);
- l'invio telematico, da parte dei sostituti d'imposta, della CU 2020 (in scadenza il 9.3);
- il versamento dell'IVA riferita al mese di febbraio 2020, dell'ISI e dell'IVA sugli apparecchi da intrattenimento (in scadenza il 16.3).

La proroga interessa altresì, per espressa previsione:

- i versamenti relativi a cartelle emesse dall'Agente della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi ex art. 29, DL n. 78/2010 in scadenza nel predetto periodo;
- i sostituti d'imposta aventi sede legale / operativa nel territorio dei suddetti Comuni che pertanto non sono tenuti ad operare e versare le ritenute alla fonte. In particolare la sospensione riguarda esclusivamente le ritenute di cui agli artt. 23, 24 e 29, DPR n. 600/73, ossia quelle sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

È, infine, prevista l'applicazione della disciplina di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 e, pertanto, per il periodo di sospensione e relativamente alle stesse entrate è disposta la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali, nonché dei termini di prescrizione / decadenza in materia di liquidazione / controllo / accertamento / contenzioso / riscossione a favore degli Enti impositori e degli Agenti della riscossione.

Con apposito comunicato stampa l'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato che nelle zone interessate sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all'Agente della riscossione.

I versamenti / adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

DL 02 MARZO 2020 N. 9

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da coronavirus o COVID-19.

Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.

A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito le misure di maggiore rilievo.

Applicazione generalizzata

- Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il termine:
 - del 31 marzo 2020, rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo (poiché il 7 marzo cade di sabato);
 - oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020, considerando che il 31 ottobre cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d'impresa o esenti).
- La consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), viene confermata al 31 marzo.

Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella "zona rossa"

Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'), sono sospesi:

- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; "rottamazione-ter"; "saldo e stralcio". La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell'eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
- il pagamento dei diritti camerali.

Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai

contribuenti che risiedono al di fuori della "zona rossa" ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.

Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.

Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella "zona rossa"

Il decreto interviene, tra l'altro, con i seguenti provvedimenti:

- cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
- possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
- cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività.

Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell'emergenza sanitaria

Tra le altre misure:

- l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella "zona rossa", ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all'80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L'intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla "zona rossa" che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la

- sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l'incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
 - l'estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
 - misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
 - il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
 - la conservazione della validità dell'anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
 - l'estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
 - l'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
 - il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l'obbligo di segnalazione (c.d. "procedimento di allerta") che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l'emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno

tale obbligo e potrebbero trovarsi nell'impossibilità di farvi fronte.

Settore turistico

Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la "zona rossa", o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.

Si segnala inoltre che L'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sta valutando insieme al Governo l'applicabilità del protocollo già in vigore con la protezione civile per la sospensione delle rate di mutuo in caso di calamità naturali all'emergenza epidemiologica in corso in alcuni comuni italiani.

L'applicazione del protocollo consentirà di intervenire tempestivamente nelle situazioni emergenziali nel momento in cui le autorità competenti adottano gli appositi provvedimenti per le aree interessate.

Numerosi sono comunque già gli istituti finanziari che in autonomia hanno deciso di intervenire in aiuto ai soggetti colpiti dall'emergenza, a tal proposito si consiglia di contattare i propri referenti per ottenere maggiori informazioni in merito.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute, aggiornate alla data del 12 marzo 2018, hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC, che non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.